Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 9/16
Lussemburgo, 2 febbraio 2016

Stampa e Informazione

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-47/15
Sélina Affum / Préfet du Pas de Calais e Procureur général de la Cour d'appel de Douai

Secondo l'avvocato generale Szpunar, un cittadino straniero, che non sia stato fermato nell'atto di superare irregolarmente una frontiera esterna dello spazio Schengen, non può essere recluso per il solo motivo del suo ingresso irregolare nel territorio di uno Stato membro

Ciò vale, in particolare, allorché il soggetto venga fermato in uscita dallo spazio Schengen, si trovi in una situazione di mero transito e abbia in corso, a suo nome, una procedura di riammissione nello Stato membro da cui proviene

Il diritto francese prevede che i cittadini di paesi terzi possano essere puniti con la pena di un anno di reclusione se hanno fatto ingresso irregolare nel territorio francese.

Il 22 marzo 2013, la sig.ra Sélina Affum, cittadina ghanese, è stata fermata dalla polizia francese al punto di ingresso del tunnel sotto la Manica, mentre si trovava a bordo di un autobus proveniente da Gand (Belgio) e diretto a Londra (Regno Unito). Avendo ella esibito un passaporto belga recante la fotografia e il nome di un terzo ed essendo sprovvista di qualsiasi altro documento di identità o di viaggio a proprio nome, è stata sottoposta, in un primo tempo, a fermo di polizia per ingresso irregolare nel territorio francese, per poi essere trattenuta in attesa della sua riammissione in Belgio.

Poiché la sig.ra Affum ha contestato la regolarità del fermo, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha chiesto alla Corte di giustizia se, alla luce della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare[1], l'ingresso irregolare di un cittadino di paesi terzi nel territorio nazionale possa essere represso con la pena della reclusione.

Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Maciej Szpunar ricorda, innanzitutto, che la direttiva si applica ai **cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro sia irregolare** e che, secondo la giurisprudenza della Corte, essa non osta alla **reclusione di un tale cittadino in due casi:** 1) quando sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva e il cittadino continui a soggiornare irregolarmente nel territorio dello Stato membro senza un giustificato motivo[2] e 2) quando la procedura di rimpatrio sia stata applicata ed il cittadino entri nuovamente nel territorio dello Stato membro in violazione di un divieto di ingresso[3].

L'avvocato generale ritiene che **la direttiva sia effettivamente applicabile al caso della sig.ra Affum**. Infatti, per escludere l'applicabilità della direttiva, sarebbe stato necessario che la sig.ra Affum fosse fermata al momento del suo ingresso nello spazio Schengen attraverso una frontiera esterna. Orbene, la sig.ra Affum non intendeva entrare nello spazio Schengen (nel quale essa già si trovava in virtù del suo soggiorno in Belgio e in Francia), bensì abbandonarlo (non facendo il Regno Unito parte dello spazio Schengen).

Parimenti, il fatto che la sig.ra Affum non sia stata oggetto di una procedura di rimpatrio, ma di una procedura di riammissione nello Stato membro da cui proveniva (Belgio), non rende la direttiva

[1] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).
[2] Sentenza della Corte del 6 dicembre 2011, *Achughbabian* (causa C-329/11, v. comunicato stampa n. 133/11).
[3] Sentenza della Corte del 1° ottobre 2015, *Celaj* (causa C-290/14, v. comunicato stampa n. 112/15).

inapplicabile al suo caso, poiché l'ipotesi della riammissione è espressamente prevista nella direttiva.

Infine, la situazione di mero transito della sig.ra Affum non osta all'applicazione della direttiva: in effetti, un cittadino di uno Stato terzo che si trovi a bordo di un autobus senza possedere i requisiti per l'ingresso è senz'altro presente nel territorio dello Stato membro interessato (nel caso di specie, la Francia) e si trova pertanto in situazione di «soggiorno irregolare».

Dal momento che la direttiva è applicabile e che lo straniero non rientra in alcuno dei due casi in cui la reclusione è possibile (il che avviene, nel caso di specie, in quanto la sig.ra Affum non è stata oggetto di una procedura di rimpatrio e non è entrata nuovamente nel territorio francese in violazione di un divieto di ingresso), l'avvocato generale conclude che un **cittadino di paesi terzi come la sig.ra Affum non può essere recluso per il solo motivo di trovarsi nel territorio di uno Stato membro in situazione di soggiorno irregolare**.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575